

STATUTO

SANTA RITA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA GUGLIELMO
MARCONI 5

Numero REA: TA - 198744

Codice fiscale: 04655380758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'	
Articolo 1) — Denominazione.	
E' costituita una società cooperativa denominata: "SANTA RITA - COOPERATIVA SOCIALE".	
Articolo 2) — Sede sociale.	
La società ha sede nel Comune di Taranto.	
Articolo 3) — Durata.	
La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.	
Articolo 4) - Norme Applicabili	
Alla presente cooperativa si applicano:	
1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché la Legge della Regione Puglia n.19 del 10 luglio 2006; in tema di disciplina del sistema integrato dei servizi sociali;	
2) — le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
3) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
4) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice	

	civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità	
	limitata.	
	Articolo 5) - Scopo mutualistico della cooperativa di lavoro per servizi	
	sociali.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi,	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei	
	settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti	
	e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni	
	di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti	
	parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni	
	connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci	
	cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una	
	remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto	
	a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori	
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere,	

	tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Articolo 6) - Mutualità prevalente nella cooperativa di lavoro per servizi	
	sociali.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile,	
	avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo	
	scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti	
	appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta	
	dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed	
	all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità	
	prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	Articolo 7) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.	
	Gli amministratori documentano, nella relazione sulla gestione, i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	(art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della	
	cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica	

	della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle	
	riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle	
	relative risorse;	
	— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e	
	l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa	
	remunerazione.	
	Articolo 8) - Oggetto sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 6 del presente Statuto,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e	
	privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere	
	domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale in servizi	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati ivi	
	compreso il sostegno assistenziale in strutture di ricovero e cura pubbliche e	
	private;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- gestione di asili nido, scuole materne ed elementari, biblioteche, musei;	
	- gestione del servizio di babysitting e doposcuola, anche a domicilio;	
	- ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi,	
	genitori e anziani;	

	- progettazione di animazione e prevenzione nella scuola; progettazione di	
	unità didattiche ludico - educative per le scuole, nonchè la realizzazione di	
	progetti mirati e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per	
	la prima infanzia;	
	- la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale sia	
	finanziati che non;	
	- la gestione di centri socio-educativi diurni e di aggregazione per	
	pre-adolescenti e adolescenti;	
	- la gestione di centri aperti polivalenti, anche per disabili, minori e anziani;	
	- servizio post scolastico;	
	- assistenza agli anziani, ai minori ed ai portatori di handicap;	
	- prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo fisico e psico-sociale dei	
	minori, con particolare riferimento a minori a rischio di devianza;	
	- istituzione e/o gestione di case di accoglienza per minori;	
	- servizi di assistenza domiciliare ai bambini, anziani, portatori di handicap,	
	ed alle loro famiglie;	
	- organizzazione e gestione di colonie estive ed invernali, di soggiorni	
	vacanza per minori, anziani e portatori di handicap, nonchè di convegni,	
	mostre, eventi culturali, di itinerari culturali, storico - artistici ed	
	architettonici;	
	- telesoccorso;	
	- prelievo ed accompagnamento di minori ed anziani;	
	- organizzazione e sviluppo di attività formative, corsi di formazione in	
	campo sociale e rivolte ai soggetti di cui allo scopo sociale;	
	- organizzazione di laboratori di pittura, musica, disegno, teatro, di	

	fotografia e di lettura nei confronti di minori ed anziani;	
	- offrire i propri servizi a cittadini, ed in particolare a quelli in condizioni di	
	bisogno.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, e rientrando nelle norme di	
	cui alla legge 381/91, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513	
	c.c., è cooperativa a mutualità prevalente, ed è irrilevante il profilo	
	dell'accertamento della mutualità interna.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare e mobiliare, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Articolo 9) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	

	Possono essere soci cooperatori:	
	a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di	
	agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della	
	cooperativa;	
	b) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle	
	categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci	
	fruttori" della cooperativa;	
	c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991,	
	disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto —	
	ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c)	
	e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della cooperativa.	
	Articolo 10) - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la	
	società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento	
	mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci	
	medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i	

	soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze	
	della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a	
	concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei	
	medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	Articolo 11) — Clausole non lucrative.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) — è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 12) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi	
	non soci.	
	Articolo 13) — Ammissione dei soci cooperatori.	

	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di	
	ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare	
	integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in	
	possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e	
	di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende	
	sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la	
	sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità,	
	la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e	
	l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino	
	all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo	
	amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene	
	tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del	
	capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 60	
	(sessanta) giorni.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come	
	assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che	
	concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 14) — Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di	

	partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.	
	Articolo 15) — Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.	
	La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata	
	dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti	
	della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane	
	legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione	
	degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del	
	contratto di cessione.	
	Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria	
	partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile	
	acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione	
	richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per	
	l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere	
	motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei	
	requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli	
	amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al	
	socio che intende alienare altro acquirente gradito.	
	In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio	
	cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è	
	esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.	

	A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto	
	mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro	
	concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello	
	scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori	
	vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della	
	partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in	
	via derivativa, del rapporto mutualistico.	
	Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci	
	cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in	
	quanto ammissibili.	
	Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche	
	introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Articolo 16) - Divieto di trasferimento salvo autorizzazione.	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di	
	trasferimento per atto tra vivi, salvo che la cessione sia preventivamente	
	autorizzata dagli amministratori. Conseguentemente, la cessione non	
	autorizzata non produce effetto, né nei rapporti tra le parti, né nei confronti	
	della società.	
	Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; in mancanza, decorso tale termine l'autorizzazione si intende	
	negata.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere	
	motivata, in relazione all'assenza in capo al cessionario dei requisiti	
	soggettivi per l'ammissione, all'interesse sociale ed allo spirito della forma	

	cooperativa, sulla base di indirizzi votati dall'assemblea dei soci. E' fatta	
	salva la possibilità per gli amministratori di proporre al socio che intende	
	alienare altro acquirente gradito.	
	Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice	
	civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di	
	novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che	
	siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.	
	Articolo 17) - Divisione delle partecipazioni sociali.	
	La partecipazione del socio cooperatore non è divisibile in conseguenza di	
	alienazione, o di trasferimento per causa di morte, salva autorizzazione degli	
	amministratori.	
	Articolo 18) — Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei	
	limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	Articolo 19) — Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa,	
	esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto	
	delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	Articolo 20) — Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:	
	a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti	
	la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole	
	mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a	

	mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che	
	disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della	
	società, la fusione eterogenea;	
	b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per	
	causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed	
	all'attività mutualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni	
	dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per	
	gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del	
	sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti	
	mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in	
	deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 21) — Esclusione del socio cooperatore.	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore	
	dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si	
	renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre	
	centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di	
	partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello	
	scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui	
	rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso	
	in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.	
	Articolo 22) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio	

	cooperatore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello	
	scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del	
	capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza	
	interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi	
	dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 23) — Strumenti finanziari non partecipativi.	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non	
	partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai	
	relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo	
	comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	Articolo 24) — Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare	
	prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di	
	beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del	
	codice civile.	
	Articolo 25) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una	
	quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e	

	versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo	
	da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale	
	originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice	
	civile.	
	Articolo 26) — Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il	
	bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge	
	o statuto, accantonare ad apposita riserva — qualificata espressamente come	
	divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di	
	scioglimento del relativo rapporto — una percentuale degli utili netti	
	annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci	
	cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del	
	codice civile.	
	Articolo 27) — Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun	
	anno.	
	Articolo 28) — Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di	
	gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la	
	residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a	
	remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale	
	sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione	
	di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e	
	2545-quinquies, comma 2, c.c.	
	Articolo 29) — Diritto di voto in assemblea.	

	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 30) — Rappresentanza in assemblea.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con	
	delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica	
	certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad	
	ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe.	
	Articolo 31) — Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la	
	sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Lecce.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando	
	particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società —	
	lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	

	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Articolo 32) — Funzionamento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento di questi,	
	sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.	
	Articolo 33) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni	
	riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.	
	2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere	
	concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della	
	società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione	
	delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole	
	statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	trasformazione della società, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il	

	consenso di tutti i soci.	
	Articolo 34) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da	
	almeno tre soggetti, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea	
	in sede di nomina alle cariche sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci	
	cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di	
	novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto	
	di partecipare all'elezione degli amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica durano in carica tre esercizi sociali.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 35) — Presidente e vicepresidente.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se	
	questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un	
	vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o	
	impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del	
	vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento	
	del presidente.	
	Articolo 36) — Compenso degli amministratori.	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere	
	determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di	
	bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo	
	caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori	

	investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti massimi eventualmente	
	determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo	
	complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Articolo 37) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o	
	altrove, purché nel territorio della provincia di Lecce, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a	
	cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di	
	convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;	
	nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e	
	l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno	
	tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi	
	partecipino tutti gli amministratori.	
	Articolo 38) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società,	
	fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste	
	dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi	
	ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e	

	l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di	
	partecipazioni in società a responsabilità illimitata, ed in società di persone	
	in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice	
	civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	— le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli	
	amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art.	
	2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione	
	specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395	
	del codice civile;	
	— la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 39) — Poteri di rappresentanza.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al	
	presidente del consiglio d'amministrazione. La rappresentanza spetta,	
	inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di	
	amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica	
	operazione.	
	Articolo 40) — Scioglimento e liquidazione della società.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3,	
	2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i	
	relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica	
	di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	

22 di 23

23 di 23